

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 972

Cont. 438/13/LO. Appello avverso sentenza n. 767/16 resa dal Tribunale di Taranto nel procedimento pen. n. 6945/12 R.G.N.R. e n. 5011/13 R.G.. Ratifica incarico difensivo all' avv. Francesco Marzullo, legale esterno.

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Il Giudice monocratico, dott. Viro Fiore, del Tribunale di Taranto notificava in data 21.3.2013 alla Regione Puglia, quale responsabile civile, il decreto di citazione emesso in data 6.3.2013 nel procedimento Penale n. 6945/12/R.G.N.R. e n. 5011/13 R.G., a carico di due dipendenti S.N. e M. R.
- Gli imputati venivano rinviati a giudizio per rispondere delle ipotesi delittuose tenute dai medesimi ed afferenti i reati di *"falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) e calunnia (art. 368 c.p.), in danno ai sigg.ri S.F.B., del C.R.I..A.M., A.B. e CTS Impianti"*, precisamente descritte e a ciascuno contestate nel decreto di giudizio immediato.
- La Regione Puglia, giusta D.G.R. n. 1313 del 16.7.2013, si costituiva responsabile civile nel prefato giudizio a mezzo dell'Avv. Francesco Marzullo del libero foro.
- Con sentenza n. 767/2016 il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, ha condannato gli imputati per i reati a loro ascritti e in solido con l'Amministrazione regionale al pagamento della provvisoria di € 100.000,00 ciascuno in favore di S. e della C.R.I.A.M. srl e € 25.000,00 in favore di P.M., per una somma complessiva di € 225.000,00, nonché al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio.
- L'Avv. Marzullo con mail dell'8.6.2016 ha comunicato all'Avvocatura regionale la necessità, sussistendo ragioni di diritto, di impugnare dinanzi la Corte d'Appello di Taranto la citata sentenza chiedendone, altresì, l'inibitoria ex art. 600, 3° comma, c.p.p.
- In virtù dell'interesse che riveste la questione oggetto del procedimento penale e per evidenti ragioni di continuità difensiva, il Presidente della G.R. ha conferito il mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Francesco Marzullo del libero foro, che ha già difeso la Regione Puglia nel giudizio di primo grado.

Il predetto incarico difensivo è conferito alle condizioni disciplinate dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e dalla Deliberazione di G.R. n. 2697 del 20/12/2012.

A tal fine, consultato l'Avv. Marzullo, questi ha rappresentato la disponibilità a ridurre il proprio compenso applicando criteri di quantificazione di maggior favore per l'Amministrazione rispetto a quelli applicati nel primo grado di giudizio. Pertanto l'incarico è conferito per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari pari a EURO 12.256,60 comprensivo di IVA, CPA.

(Valore della controversia: Indeterminabile giudizio di straordinaria importanza – Settore di spesa: Agricoltura).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.e i_

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 12.256,60 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO:1.

L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a €

3.676,98, comprensivo di IVA e CPA.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- **Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;**
- **Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;**
- **A voti unanimi espressi nei modi di legge**

DELIBERA

- **Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;**
- **di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a proporre appello, con istanza di inibitoria, avverso la sentenza n 767/16 resa dal Tribunale di Taranto nel procedimento pen. n. 6945/12 R.G.N.R. e n. 5011/13 R.G., affidando il relativo incarico difensivo all'Avv. Francesco Marzullo del foro di Bari (MRRFNC73CO5A662T), con studio in Bari alla Via Abbrescia, 50, che ha già difeso l'Amministrazione regionale nel primo grado di giudizio. ;**
- **di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";**
- **di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.**

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano